

Le società benefit: l'analisi dei Commercialisti

Finalità, oggetto sociale, esempi, analisi di vantaggi e svantaggi della forma giuridica delle società benefit

La società benefit rappresenta un modello di business sostenibile, giuridicamente riconosciuto, che si sta diffondendo nel panorama economico italiano; la crescente attenzione verso questo innovativo modo di fare impresa si colloca nel più complesso concetto di sviluppo sostenibile e di longevità dell'azienda, dove gli obiettivi economici vengono integrati con aspetti ambientali e sociali. In un contesto normativo e competitivo in costante evoluzione, emergono luci e ombre di tale forma di società che lo Studio dei Commercialisti analizza con un proprio Documento.

Premessa

Con l'introduzione della c.d. società benefit, afferma lo Studio del CNDCEC pubblicato sul portale istituzionale il 12 giugno, il legislatore promuove la costituzione e la diffusione di società che, nel perseguimento delle proprie finalità lucrative, conseguono altresì finalità di beneficio comune, operando in modo sostenibile verso la società, le persone e l'ambiente.

L'agire aziendale implica il conseguimento di profitti, tenendo in considerazione le conseguenze che l'attività aziendale ha in ambiti non finanziari e in un'ottica *multistakeholder*.

Le società benefit

La Legge di Stabilità 2016, veicolata nella Legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede all'art. 1, dai commi 376 a 384, la nuova figura della società benefit.

In particolare è promossa la costituzione e si favorisce la diffusione di società che, nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed ogni altro portatore di interesse.

SCC

COMMERCIALISTI

Aspetti generali delle società benefit	
La finalità	È previsto che gli obiettivi, indicati nell'ambito delle attività dell'oggetto sociale, siano finalizzati dalla società attraverso una gestione responsabile, sostenibile, trasparente e mirata a bilanciare, da un lato, gli interessi dei soci e, dall'altro, l'effettivo perseguimento di effetti positivi o la riduzione di effetti negativi, su uno o più dei suddetti ambiti.
Oggetto sociale	Tali società devono indicare nell'oggetto sociale le finalità di beneficio comune che intendono perseguire. Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto proprie di ciascun tipo e a registrare tali modifiche nel Registro delle imprese. Per la società benefit che abbia indicato nell'atto costitutivo o nello statuto le finalità di beneficio comune che intende perseguire è riconosciuta la facoltà di introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: "società benefit" o l'abbreviazione "SB", e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.
Responsabilità	La normativa prevede i doveri e le responsabilità poste in capo agli amministratori delle società benefit: tale società deve essere

Possono acquisire la qualifica di società benefit tutte le società rientranti nel Libro V, Titoli V e VI, del Codice civile e precisamente:

- società semplice
- società in nome collettivo
- società in accomandita semplice
- società per azioni
- società in accomandita per azioni
- società a responsabilità limitata
- società cooperative
- mutue assicuratrici

	amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un effetto e il perseguimento delle finalità di beneficio comune e a tale scopo deve individuare il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento del beneficio comune.
Trasparenza dell'operato	Sono previste disposizioni per garantire la trasparenza dell'operato della società benefit; è tenuta a redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include: • la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato; • la valutazione dell'impatto generato utilizzando uno standard di valutazione esterno e che comprende specifiche aree di valutazione; • una specifica sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.
Relazione annuale	La relazione annuale è pubblicata nel sito internet della società, consentendo che, a tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possano essere omessi. È affidata all'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato il compito di vigilare sull'operato delle società benefit e in particolare nei confronti di quelle che, senza giustificato motivo e in modo reiterato, non perseguano le finalità di beneficio comune. Nei confronti di tali società possono esser applicate le disposizioni vigenti in materia di pubblicità ingannevole e le disposizioni del Codice del consumo, tra le quali quelle in materia di pratiche commerciali sleali.

Va, inoltre, ricordato che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 10, del 14 gennaio 2022, il Decreto 12 novembre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico – MISE –, recante le disposizioni attuative degli interventi per la promozione del sistema delle società benefit.

Un nuovo modello societario

Come affermato dallo Studio n. 121/2022/I del Notariato del 19 maggio 2023, dal titolo "La evoluzione normativa in tema no-profit: la "società benefit" (di Paolo Guida), va chiarito che la creazione delle società benefit non istituisce un nuovo tipo sociale, ma un "modello", rientrando così nella più moderna classificazione nell'ambito di ciascuna delle società previste dalla legge.

Allo stato risulta costituito un discreto numero di dette società, ed anzi nel Registro delle società benefit curato da "BLab" e "Assobenefit" al 30 giugno 2022, risultano iscritte oltre 500 società benefit, e segnatamente:

1. società a responsabilità limitata: 411
2. società a responsabilità limitata semplificate: 135

3. società per azioni: 70
4. società cooperative: 11
5. società in nome collettivo: 1
6. società in accomandita semplice: 2
7. società semplici: 1.

Le caratteristiche dei patti sociali delle “società benefit”

È utile esaminare la normativa per tradurre le disposizioni in norme statutarie, in quanto per utilizzare il modello è necessario che l'atto costitutivo e/o statuto seguano alcune peculiari prescrizioni legislative, affidando così al soggetto che redige l'atto (notaio) il consueto, delicato, compito di prima applicazione della legge.



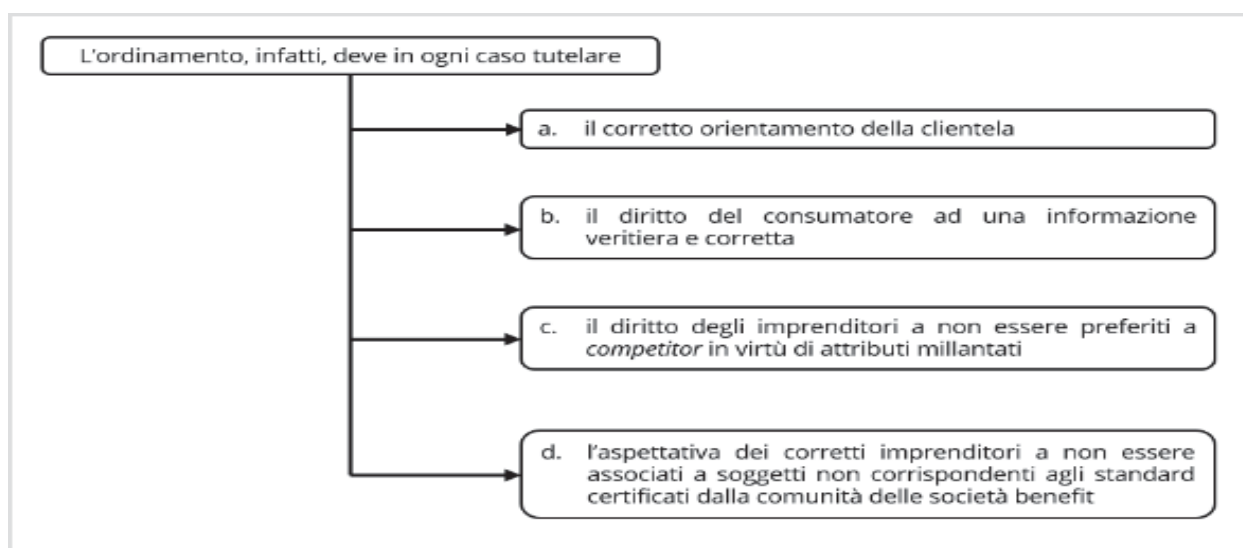
Attenzione

La norma prevede che il tema della denominazione statuisce che la stessa può contenere le parole “società benefit” oppure la abbreviazione “SB”, e utilizzare tali termini negli eventuali titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

Al nome distintivo della società con l'indicazione del proprio tipo potrà essere aggiunta l'indicazione del modello “società benefit” prevedendo, così, la opportunità di integrare la denominazione con l'introduzione delle parole “società benefit” o l'abbreviazione “SB” al fine di caratterizzare la società nei confronti dei terzi.

Ciò affinché, anche nel pieno rispetto del principio dell'altrui affidamento, appaia chiaro e inequivoco per i terzi il perseguimento parallelo del fine di utilità sociale.

In altre parole, osserva lo Studio del Notariato, il mercato deve “godere di un'informativa veritiera e trasparente dell'impegno assunto dalla società per coniugare gli obiettivi di profitto e crescita dell'impresa con il rispetto del contesto socio-ambientale nel quale la stessa opera”.



Per tale motivo è stato espressamente previsto che trovino applicazione le disposizioni previste in tema di pubblicità ingannevole, garantendo l'intervento dell'Autorità antitrust per valutare la correttezza e la veridicità delle comunicazioni al mercato, anche quindi, con riferimento alla denominazione.

L'oggetto sociale: lo scopo di lucro ed il beneficio comune

L'oggetto sociale della società benefit costituisce il punto qualificante del modello, ed è l'aspetto sul quale maggiormente si è soffermata la dottrina in materia, dovendo indicare le finalità specifiche di beneficio comune che la società intende perseguire.

Tecnicamente, osserva lo Studio del Notariato, il beneficio comune è identificabile nel "perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie".

Per il legislatore dette categorie sono individuabili:

- nelle "persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni";
- in "altri portatori di interesse", che possono essere correttamente identificabili nei lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile, ossia qualunque soggetto, individualmente considerato o calato nella collettività, che direttamente o indirettamente sia coinvolto nell'attività posta in essere dalla società benefit.

La struttura dell'oggetto sociale, pertanto, deve essere suddivisa in due parti, di cui:

- la prima strettamente legata alla natura profit della società;
- la seconda che individua le esigenze sociali da tutelare.

Detta suddivisione si rende opportuna per evitare che gli amministratori possano essere destinatari di provvedimenti dell'assemblea che incidano sulla loro responsabilità quando concentrano la loro attenzione anche sullo scopo di impatto sociale.

Lo scopo di lucro non è l'unico obiettivo da raggiungere, è possibile perciò trarre alcune conclusioni:

- quando gli amministratori, nel perseguire l'oggetto sociale, riducano il margine di guadagno a vantaggio degli scopi sociali che la società si prefigge, non potranno essere censurati;
- viceversa potrebbero essere passibili di rilievi critici coloro che, per far conseguire un lucro maggiore, trascurino gli aspetti solidaristici che dovrebbero caratterizzare le attività della società stessa.



Esempio

Potrebbe immaginarsi (cfr. Studio del Notariato) l'ipotesi di una società attiva nel settore agroalimentare che preveda, come beneficio comune, quello di preferire l'utilizzo di materie prime fornite da produttori che operino nell'ambito di filiere naturali.

Appare evidente in questo caso che il costo dell'approvvigionamento sarà superiore rispetto a coloro che utilizzano materie prime "artificiali".

In tale ipotesi gli amministratori, quindi, dovranno sacrificare una parte dei possibili utili a beneficio di un impatto ambientale migliore.

Al contrario laddove, viceversa, pur in presenza della necessità di perseguire tale beneficio comune, per conseguire un maggior lucro, si forniscano con materie prime "artificiali" sarebbero censurabili all'interno della propria organizzazione.

Perché diventare società benefit

Evidenzia lo Studio dei Commercialisti che, con l'introduzione della società benefit il legislatore ha dato l'opportunità alle aziende *for profit* di riconoscere normativamente un **business model** orientato alla sostenibilità, in cui l'agire aziendale persegue finalità lucrative valutando le ripercussioni delle scelte aziendali sull'ambiente, sulla società e sulle persone. Un approccio aziendale olistico, in cui si riconosce la responsabilità delle scelte aziendali e l'impegno assunto dall'impresa di creare impatti di beneficio comune.

Le società benefit, prosegue lo Studio nella sua disamina, rappresentano un'innovazione significativa nel panorama aziendale moderno, segnando una tendenza crescente verso un modello di **business** più etico e sostenibile in quanto fondato sul bilanciamento tra massimo profitto e benessere condiviso.

Perseguire un beneficio comune significa:

- incrementare impatti positivi che creano benessere ambientale e sociale;
- diminuire impatti negativi che implicano costi sociali e ambientali, i quali incidono negativamente sul benessere collettivo.



Esempio

Esempi di obiettivi di beneficio comune possono essere:

- riduzione delle emissioni di CO2 tramite l'adozione di pratiche energetiche sostenibili;
- riduzione del consumo di carta e cartone, programmi di *welfare* aziendale per migliorare il benessere dei dipendenti;
- obiettivi di pari opportunità aziendale, progetti di recupero ambientale e rigenerazione urbana nelle comunità locali, costituzione di comunità energetiche rinnovabili (CER), programmi a tutela della biodiversità e utilizzo responsabile del suolo.

Vantaggi e svantaggi della forma giuridica delle società benefit

Lo Studio dei Commercialisti passa in rassegna i vantaggi e gli svantaggi di adottare la forma giuridica di società benefit.

Tra i vantaggi vanno sicuramente evidenziati:

1. **Business** model sostenibile: l'approccio olistico migliora la reputazione e la longevità

dell'azienda;

2. Fiducia verso gli **stakeholder**: la trasparenza degli obiettivi di beneficio comune e l'obbligo di informativa annuale rafforzano la fiducia verso gli *stakeholder*, creando relazioni più solide e durature con tutte le parti interessate;
3. Agevolazioni e benefici fiscali: possono essere riconosciute agevolazioni e benefici fiscali per la diffusione del modello benefit;
4. Ricambio generazionale: il modello benefit favorisce il passaggio dell'azienda alle nuove generazioni, in quanto sono maggiormente predisposte a *governance* integrate ai fattori ESG.

Tra le sfide e le criticità vanno segnalati:

1. Obblighi di rendicontazione e trasparenza: gli adempimenti previsti per le società benefit richiedono risorse in termini di tempo e competenze. La mancata osservanza di questi obblighi implica sanzioni amministrative;
2. Responsabilità per gli amministratori: gli amministratori delle società benefit hanno ulteriori responsabilità per assicurare che le attività aziendali siano allineate con gli obiettivi di beneficio comune;
3. Rischio di **greenwashing**: nei casi in cui le società adottano la qualifica di benefit senza un reale impegno verso la sostenibilità. Quando la società benefit è utilizzata come strumento promozionale non supportato da azioni concrete è compromessa la fiducia degli *stakeholders* e si creano danni reputazionali;
4. Monitoraggio e valutazione degli impatti: le società benefit devono utilizzare standard esterni per la valutazione degli impatti, il che può richiedere l'intervento di consulenti esterni e l'adozione di nuovi processi aziendali.

Lo Studio dei Commercialisti conclude il Documento evidenzia che come adottare la forma giuridica di società benefit rappresenta un impegno autentico verso la sostenibilità e il perseguimento del beneficio comune. Le aziende devono valutare attentamente tale aspetto, assicurando il rispetto dei requisiti legali e un operato trasparente e responsabile.

Con i più cordiali saluti.

Dueville, 04/07/2024

SCC COMMERCIALISTI



Riferimenti normativi

- Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi da 376 a 384;
- CNDCEC, IRS 12 giugno 2024, n. 6, "Le Società Benefit, Principali caratteristiche giuridiche e obblighi di rendicontazione";
- CNN, Studio 19 maggio 2023, n. 121/2022/I, "La evoluzione normativa in tema no-profit: la "società benefit";
- Servizio Studi Ufficio della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, Dossier, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Stabilità 2016)- Legge 28 dicembre 2015, n. 208".